



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# **REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE**

Emanato con D.R. n. 98 del 1 febbraio 2013



---

## Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale

### Indice

Art. 1 – Compiti e organi del Dipartimento .....	2
Art. 2 – Direttore .....	2
Art. 3 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento .....	3
Art. 4 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento .....	4
Art. 5 – Giunta di Dipartimento .....	5
Art. 6 – Organizzazione .....	5
Art. 7 - La Commissione paritetica per la didattica.....	5
Art. 8 – Affiliazione al Dipartimento .....	6
Art. 9 - Norme transitorie e finali.....	6

### Art. 1 – Compiti e organi del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove e coordina le attività di ricerca nel settore dell'ingegneria industriale e delle discipline ad esse collegate, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo afferente;
  - b) promuove e coordina le attività didattiche, i corsi di studio ed i corsi di dottorato di ricerca dei quali ha responsabilità organizzativa. In particolare, esso coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce un supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti come pure all'eventuale sperimentazione di nuove attività didattiche;
  - c) concorre, mantenendone la responsabilità organizzativa, alle attività didattiche dei corsi di studio e di dottorato di altri dipartimenti;
  - d) promuove la collaborazione con analoghe strutture di ricerca in Italia e all'estero;
  - e) promuove, coordina e delibera le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi;
  - f) programma e delibera l'utilizzo delle risorse attribuite al dipartimento dagli organi accademici;
  - g) concorre alla organizzazione e dei Corsi di specializzazione e Master, in collaborazione con gli organi direttivi dei medesimi, e delle attività di formazione permanente, anche d'intesa con altri Dipartimenti;
  - h) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico;
  - i) pubblica e diffonde i risultati conseguiti nelle ricerche e promuove iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico, quali spin-off o start-up o di incubatore tecnologico;
  - j) promuove l'aggiornamento professionale del personale tecnico ad esso assegnato.
2. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

### Art. 2 – Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, afferenti al Dipartimento. Risulta eletto colui che sia stato designato a maggioranza assoluta dei votanti. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
3. Il Direttore designa fra i professori di ruolo un Direttore Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto del Rettore e permane in carica fino a revoca o fino a scadenza del mandato del Direttore.
4. Il Direttore:
  - a) ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
  - b) anche avvalendosi della collaborazione della Giunta, promuove le attività del Dipartimento;



---

## **Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale**

- c) è responsabile del centro gestionale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione del Dipartimento, che gestisce per il raggiungimento degli obiettivi programmati, anche coadiuvato dalla Giunta e dal Responsabile di Staff del Dipartimento;
- d) è responsabile gerarchico del personale dedicato alle funzioni amministrative e tecniche, assegnato al Dipartimento;
- e) verifica il rispetto delle norme sull'accesso ai singoli laboratori e alle officine del Dipartimento, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- f) coordina l'offerta didattica del Dipartimento e vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento.

### **Art. 3 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a) i professori ordinari e straordinari del Dipartimento;
  - b) i professori associati del Dipartimento;
  - c) i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento;
  - d) due rappresentanti eletti da e tra i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 del Dipartimento;
  - e) un rappresentante eletto da e tra i titolari di assegni di ricerca e un rappresentante eletto da e tra i dottorandi del Dipartimento;
  - f) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
  - g) una rappresentanza eletta degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dal Dipartimento, in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 8 e comunque non inferiore a 3.
2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma precedente durano in carica due anni. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. La mancata designazione di queste rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio; i rappresentanti restano in carica fino allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza.
3. Partecipa al Consiglio di Dipartimento senza diritto di voto e non concorre alla formazione del numero legale il responsabile di staff del Dipartimento.
4. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
5. Il Direttore può invitare alle riunioni soggetti esterni.
6. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono:
  - a) il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno tre volte l'anno a mezzo di posta elettronica dal Direttore di Dipartimento o su richiesta motivata di 1/5 dei suoi membri, almeno 3 giorni prima della seduta; la convocazione riporta l'ordine del giorno, che può essere pubblicata sul sito web del Dipartimento;
  - b) le funzioni di Segretario del Consiglio sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta e lo sottoscrive insieme al Direttore dopo l'approvazione. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale; in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva ed è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione;
  - c) dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Direttore una motivazione scritta della propria assenza con anticipo rispetto all'inizio della seduta;
  - d) i rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute del consiglio limitatamente alla trattazione di temi relativi alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi per gli studenti. Gli stessi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere da d) a r) del successivo articolo 4;
  - e) le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo



---

## **Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale**

Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, sono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente;

- f) qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.

### **Art. 4 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
  - b) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale;
  - c) approva le proposte d'istituzione di corsi di studio, la loro articolazione ed i relativi manifesti;
  - d) formula le proposte d'istituzione e di rinnovo delle Scuole di dottorato di ricerca, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
  - e) delibera l'assegnazione del carico didattico a ciascun docente dal Dipartimento coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato accademico;
  - f) coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, delibera in merito alle proposte di reclutamento e sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari, partecipano alle sedute del Consiglio i soli docenti di 1<sup>a</sup> fascia; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia; quando trattasi di ricercatori partecipano alle sedute del Consiglio solo i professori di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> fascia e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010;
  - g) delibera in merito al conferimento di incarichi ed affidamenti didattici, e alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca con professori e tecnici, relativamente ai corsi di studio del Dipartimento;
  - h) detta i criteri generali per l'organizzazione del Dipartimento e per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca;
  - i) istituisce nell'ambito del Dipartimento le eventuali articolazioni organizzative quali programmi di ricerca, laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altro, comunque non dotate di autonomia amministrativa;
  - j) detta i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi, compresi i locali, nonché degli strumenti in dotazione;
  - k) dà parere sulle afferenze di nuovi membri al Dipartimento e sulla richiesta di afferenza di membri del Dipartimento ad altri Dipartimenti o a Centri;
  - l) dà parere ai Dipartimenti competenti per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse e la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento;
  - m) attua, in accordo con gli organi di governo dell'Università e in collaborazione con le amministrazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, programmi di formazione finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali, di alta specializzazione e di educazione permanente, ivi compresi Corsi di perfezionamento, Master universitari, assegnazione di assegni di ricerca e borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata;
  - n) presenta proposte di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
  - o) presenta proposte di costituzione, di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
  - p) approva le proposte di contratti e convenzioni per l'attività in conto terzi;
  - q) elegge i docenti componenti della Commissione paritetica per la didattica;
  - r) elegge il Direttore del Dipartimento.



---

## **Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale**

2. Il Consiglio può delegare suoi membri allo svolgimento di funzioni specifiche.
3. Il Consiglio può nominare al suo interno Commissioni con delega su compiti specifici.

### **Art. 5 – Giunta di Dipartimento**

1. È istituita la Giunta di Dipartimento quale organo esecutivo che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta di Dipartimento è composta di 4 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010.
3. Partecipano alla Giunta senza diritto di voto il Direttore Vicario e il responsabile di staff del Dipartimento.
4. La Giunta è convocata dal Direttore ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che la compongono.
5. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione valgono le modalità previste per il Consiglio di Dipartimento.
6. La Giunta collabora con il Direttore del Dipartimento nella formulazione delle delibere da sottoporre all'approvazione del Consiglio. In particolare:
  - a) elabora le proposte di sviluppo in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno e in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore presentate dai gruppi di ricerca dipartimentali, e le trasmette in forma di progetto organico al Consiglio di Dipartimento;
  - b) elabora la proposta del piano annuale dell'offerta formativa comprensivo delle coperture di docenza interna ed esterna da sottoporre al Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella sua attuazione.
7. Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri può delegare alla Giunta, l'assunzione di decisioni su temi di sua competenza.
8. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore.
9. In caso di dimissioni, di cessazione o d'impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai trenta giorni, il Direttore indice l'elezione per la sua sostituzione.

### **Art. 6 – Organizzazione**

1. Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Laboratori di Ricerca, didattici e di servizi, eventualmente suddivisi in settori. Le Sezioni devono essere comunque funzionali ai programmi di ricerca in atto, e quindi potranno avere una durata limitata nel tempo, fino alla conclusione dei programmi medesimi. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano gli organi del Dipartimento nel coordinare l'attività del personale tecnico e l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2. Le modalità di costituzione e di funzionamento di Sezioni e Laboratori vanno stabilite dal Consiglio di Dipartimento. Essi non hanno autonomia amministrativa. I Responsabili dei Laboratori sono nominati dal Direttore del Dipartimento. E' data facoltà ai Responsabili dei Laboratori di nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento. I Responsabili delle Sezioni sono nominati dal Direttore del Dipartimento e lo coadiuvano nelle pratiche amministrative della propria Sezione.
3. Al termine di ogni anno dette articolazioni organizzative devono sottoporre al Consiglio una relazione sull'attività svolta e un piano preventivo per l'anno successivo, sulla base del quale il Consiglio di Dipartimento delibera nell'ambito della programmazione dell'attività scientifica circa eventuali fondi a disposizione e circa il proseguimento dell'attività delle articolazioni medesime.

### **Art. 7 - La Commissione paritetica per la didattica**

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica per la didattica. È compito della Commissione sovrintendere alla funzionalità delle attività didattiche, esprimere pareri sulla qualità delle stesse e dei servizi forniti agli studenti, nonché in materia di diritto allo studio.
2. La Commissione resta in carica due anni ed è composta da:
  - a) il Direttore;



---

## **Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale**

- b) due docenti eletti annualmente, su proposta del Direttore, dal Consiglio di Dipartimento e da tre studenti scelti tra i rappresentanti eletti in Consiglio di Dipartimento con atto sottoscritto da tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio stesso, presentato al Direttore entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. In mancanza di ciò è indetta dal Direttore una votazione, che si svolge a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento e ognuno può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di voti si procede a sorteggio.
3. La Commissione paritetica è convocata dal Direttore, che la presiede. La Commissione paritetica per la didattica invia al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulla didattica. In particolare la relazione prende in esame la soddisfazione degli studenti per i diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, inclusa l'attività dei docenti; le carriere degli studenti; la dotazione di strutture e laboratori, la qualità dei servizi e l'organizzazione dell'ambiente di studio.

### **Art. 8 – Affiliazione al Dipartimento**

1. Possono essere affiliati al Dipartimento docenti, ricercatori ed esperti, esterni all'Ateneo che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e di ricerca, nonché ricercatori e assegnisti di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al Direttore, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato può presentare richiesta motivata di rinnovo. L'elenco degli affiliati viene aggiornato annualmente a cura della Giunta.
3. Gli affiliati al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e i regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli affiliati sono tenuti a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti.

### **Art. 9 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.